REGOLAMENTO (CEE) N. 3447/81 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 1981

che stabilisce le modalità per l'applicazione dei tassi di cambio nel settore dall'apicoltura

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1196/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che istituisce un regime di aiuto all'apicoltura per le campagne 1981/1982, 1982/1983 e 1983/1984 [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 2993/81 [2], in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio del 26 aprile 1977, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2923/81 [4], in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 878/77 prevede all'articolo 4, paragrafo 1, per quanto riguarda le incidenze sui diritti e sugli obblighi esistenti al momento della modifica di un tasso rappresentativo, l'applicabilità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune [5], previste per la modifica del rapporto tra la parità della moneta dello Stato membro e il valore dell'unità di conto;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1134/68, le somme ivi indicate sono pagate utilizzando il tasso di conversione che era in vigore al momento della realizzazione dell'operazione o di parte dell'operazione; che, a norma dell'articolo 6 del regolamento citato, è considerata come momento della realizzazione dell'operazione la data in cui ha luogo il fatto generatore del credito sull'importo relativo all'operazione stessa quale è definito dalla regolamentazione comunitaria o, in mancanza e in attesa di essa, dalla regolamentazione dello Stato membro interessato; che tuttavia, in virtù dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 878/77, si può derogare alle suddette disposizioni;

considerando che, ai fini di un'efficace gestione del regime di aiuto all'apicolutra è opportuno precisare il modo di determinazione del tasso di cambio applicabile;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I tassi rappresentativi da applicare all'importo dell'aiuto fissato all'articolo 2 paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1196/81 sono quelli applicabili il giorno dell'inizio della campagna.

2. Tuttavia per la campagna 1981/1982, i tassi da applicare sono quelli applicabili il 31 ottobre 1981.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 122 del 6. 5. 1981, pag. 1.
(2) GU n. L 299 del 20. 10. 1981, pag. 26.
(3) GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27.
(4) GU n. L 291 del 12. 10. 1981, pag. 1.
(5) GU n. L 188 dell'1. 8. 1968, pag. 1.